

CAPITOLO I**IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO****1. Elementi introduttivi**

Il sostegno pubblico al credito all'esportazione utilizza, di norma, due strumenti o tipi di intervento: l'agevolazione finanziaria e l'assicurazione del credito (in particolare contro i cosiddetti rischi politici e catastrofici).

Le nuove esigenze del sistema produttivo unitamente al processo di progressiva apertura dei mercati internazionali hanno determinato l'esigenza di ridefinire le strategie e di adeguare gli schemi operativi del sostegno pubblico in modo da aumentarne l'efficienza e offrire agli operatori una più ampia gamma di strumenti agevolativi per fronteggiare la competitività dei concorrenti esteri, sempre più agguerrita.

Il decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998 (successivamente integrato e modificato con il decreto legislativo n. 170 del 27 maggio 1999), ha introdotto incisive innovazioni nel sistema nazionale di sostegno pubblico alle esportazioni ed alle attività internazionali delle imprese italiane, in precedenza disciplinato da varie leggi tra cui principalmente la legge 227/1977, meglio nota come legge Ossola. Nel 2000

con l'emanazione delle relative norme di attuazione, il processo di riforma del sostegno pubblico (assicurativo e finanziario) è stato completato ed è divenuto pienamente operativo.

Gli interventi di sostegno assicurativo sono attribuiti all'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) istituito con il D. Lgs. 143/98, che è succeduto alla SACE - Sezione speciale dell'INA, conservandone la denominazione, ma con piena autonomia e funzioni più ampie.¹

Gli interventi di sostegno finanziario, dal 1° gennaio 1999, sono gestiti dalla SIMEST S.p.A., succeduta al precedente gestore: il Mediocredito Centrale S.p.A.

In particolare il D. Lgs. 143/98 ha affidato alla SIMEST la gestione di due "Fondi", di cui il primo denominato "Fondo l. 295/73" è riservato:

- agli interventi finanziari di sostegno alle esportazioni a pagamento differito (decreto legislativo 143/98, capo II - ex legge 227/77);
- agli interventi finanziari di sostegno agli investimenti in imprese all'estero (legge 100/90, art. 4, e legge 317/91, art. 14);

¹ Per una più dettagliata illustrazione dell'attività di SACE si rimanda alla relazione annuale che il Ministro dell'economia e delle finanze invia al Parlamento, reperibile anche nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

mentre il secondo, a carattere rotativo, denominato "Fondo l.394/81" è destinato:

- alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione: di programmi di penetrazione commerciale (legge 394/81), per la partecipazione a gare internazionali (legge 304/90) e per studi di prefattibilità e fattibilità e programmi di assistenza tecnica (decreto legislativo 143/98, art. 22).

La SIMEST, inoltre, svolge per conto della FINEST - sulla base di una convenzione stipulata il 3 marzo 1999 e modificata l'11 ottobre 2000 - l'attività di istruttoria ed erogazione riguardanti le operazioni di cui all'art. 2, comma 7, della legge 19/91, per gli investimenti in imprese all'estero partecipate dalla FINEST.

La gestione degli interventi di agevolazione finanziaria è disciplinata da due convenzioni stipulate tra la SIMEST ed il Ministero del Commercio con l'Estero il 16 ottobre 1998, una per ciascuno dei predetti "Fondi". In base alle citate convenzioni l'amministrazione dei fondi è affidata ad un Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST.

L'attività di riorganizzazione normativa della materia è proseguita nel 1999 con le delibere del CIPE n. 160 e n.161, nelle quali, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 143/98, sono state stabilite le

condizioni e modalità dell'intervento agevolativo del credito all'esportazione.

L'intervento di sostegno pubblico del credito all'esportazione (sia assicurativo che finanziario) è disciplinato in sede internazionale da due organismi che si prefiggono lo scopo di coordinare ed armonizzare i vari "sistemi paese": l'*Union de Berne* che si occupa specificamente dell'intervento assicurativo e che adotta raccomandazioni, e l'*OCSE* e la sua normativa quadro, contenuta in un documento denominato *Arrangement on guidelines for officially supported export credits*, conosciuto come *Consensus*,² che si occupa sia dell'intervento assicurativo sia dell'agevolazione finanziaria.

Il Consensus in particolare (che rappresenta un *gentlemen's agreement* e in quanto tale giuridicamente non vincolante con l'eccezione dei Paesi UE successivamente all'approvazione del Consiglio) è applicabile alle operazioni di esportazione di beni - diversi da quelli agricoli e militari - e servizi, con dilazione di pagamento superiore ai due anni. Regole specifiche sono fissate per alcune forniture quali navi, aeronavi e centrali nucleari. Le regole del Consensus sono oggetto di continuo monitoraggio e revisione.

² Il Consensus nacque nel 1978 con lo scopo specifico di contenere gli oneri (a carico dei bilanci pubblici) delle agevolazioni concesse dagli Stati aderenti ed evitare che i singoli sistemi di sostegno pubblico determinassero forme di concorrenza sleale fra operatori di paesi diversi.

2. Evoluzione della normativa nazionale nel settore dell'intervento finanziario, intervenuta nel 2000

L'anno 2000 è stato per quasi tutti gli interventi agevolativi gestiti dalla SIMEST un anno di innovazioni particolarmente significative; l'emanazione dei regolamenti di attuazione delle nuove disposizioni introdotte con il D. Lgs. 143/98 e delle relative circolari SIMEST hanno, infatti, completato e nel contempo reso pienamente operativo, il processo di revisione ed aggiornamento della materia.

Nel mese di marzo è stato emanato il decreto ministeriale 113/2000, relativo alle nuove condizioni di intervento previste per gli investimenti delle imprese italiane in società o imprese all'estero, di cui all'art. 4 della legge 100/90.

Inoltre, nel medesimo mese di marzo è stato emanato il decreto ministeriale 136/2000 che ha dato concreta attuazione ai nuovi strumenti agevolativi previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 143/98 in materia di studi di prefattibilità e fattibilità e programmi di assistenza tecnica.

Nel mese di aprile è stato emanato il decreto ministeriale 199/2000 che ha reso operative le nuove condizioni di intervento previste dalle delibere CIPE

n.160 e n.161 del 1999 in relazione alle operazioni di credito all'esportazione.

Alla piena operatività della nuova normativa ha fatto riscontro una più vivace richiesta di interventi da parte degli operatori nazionali che hanno impegnato l'attività del Comitato Agevolazioni.

Nel corso del 2000 il Comitato ha tenuto trenta riunioni ed ha approvato complessivamente 339 nuove operazioni, di cui 180 riguardanti contributi agli interessi a valere sul Fondo 295/73, e 159 relative alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo 394/81. Tali dati riflettono un considerevole sviluppo dell'attività rispetto all'anno precedente, che ha interessato pressoché tutti gli interventi agevolativi gestiti dalla SIMEST, come è puntualmente evidenziato nelle parti della relazione che seguono.

Il Comitato, inoltre, in conseguenza dell'emanazione dei regolamenti attuativi del nuovo contesto normativo, ha adottato numerose decisioni di carattere generale tendenti a razionalizzare e migliorare le procedure e le condizioni di agevolazione.

Capitolo II

Gestione del "Fondo ex art. 3, L. 295/73"

1. Descrizione introduttiva dell'ambito di operatività del "Fondo 295/73"

Il Fondo è alimentato con assegnazioni a carico del bilancio dello Stato ed è destinato alla corresponsione di interventi agevolativi finanziari - nella forma tipica del contributo in conto interessi - secondo le finalità previste dalla seguente normativa:

- decreto legislativo 143/98, capo II (ex legge 227/77, legge Ossola), crediti all'esportazione: contributi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione riguardanti forniture di origine italiana di macchinari, impianti, studi, progettazioni e lavori e relativi servizi;
- legge 100/90, art. 4, legge 317/91, art.14 e legge 19/91, art. 2, comma 7, investimenti in società o imprese all'estero:
 - contributi alle imprese italiane a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese

all'estero partecipate dalla SIMEST (legge 100/90),
in paesi non appartenenti all'Unione Europea;

- contributi alle imprese localizzate nel Triveneto a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero in paesi dell'Europa Centrale e Orientale partecipate dalla FINEST (legge 19/91).
- contributi alle piccole e medie imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero (legge 317/91).

=====

A. L'intervento finanziario nelle operazioni di credito all'esportazione (D. Lgs. 143/98, Capo II).

1. I programmi di interventi finanziario

1.1. Elementi generali

L'intervento di supporto pubblico all'esportazione riguarda, come detto, i settori produttivi per i quali il livello di concorrenzialità sui mercati internazionali è fortemente influenzato dall'intervento delle ECA ed è finalizzato ad assicurare dilazioni di pagamento a condizioni sostanzialmente simili a quelle offerte dai concorrenti esteri.

L'intervento è andato assumendo nel tempo connotazioni differenti soprattutto a seguito della definizione a livello internazionale (in particolare in ambito OCSE) di accordi volti ad assicurare parità di condizioni concorrenziali tra gli operatori dei vari paesi, eliminando, o quantomeno riducendo, gli elementi di distorsione insiti nei singoli "sistemi paese" di sostegno pubblico.

Il "sistema Italia" di sostegno pubblico ai settori produttivi di beni d'investimento (impianti, macchinari, lavori e servizi) prevede due "programmi" di intervento:

quello della copertura assicurativa (SACE) e quello, più specificamente finanziario, del contributo in conto interessi (SIMEST).

Per quanto riguarda quest'ultimo, in linea con le principali disposizioni del Consensus, sono al momento agevolabili le esportazioni di forniture di macchinari e impianti, studi, progettazioni lavori e servizi, mentre sono esclusi i beni di consumo, i beni di consumo durevoli, i semilavorati o beni intermedi non destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento, nella misura massima dell'85% del valore della fornitura.

L'agevolazione consiste nel concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti relativi a esportazioni a pagamento differito sia che si tratti di *credito acquirente* (il credito è concesso da un intermediario finanziario all'acquirente o committente estero o ad un altro intermediario finanziario estero allo scopo di finanziare i pagamenti che l'acquirente estero deve all'esportatore italiano), che di *credito fornitore* (crediti derivanti da dilazioni di pagamento concesse all'acquirente o committente estero direttamente dall'esportatore italiano).

Allo stato attuale, pur utilizzando schemi differenziati, sia il "programma" di credito fornitore